

ILSERV S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/2001

CRONOLOGIA				
Ediz. n.	Rev. n.	data	Descrizione	Approvazione
00	00	18.05.2010	Emissione	Delibera del CdA
00	01	30.11.2012	Revisione per inserimento normativa ambientale	Delibera del CdA
01	02	29.03.2017	Revisione completa	Delibera del CdA
01	03	30/03/2021	Revisione per cessata attività Global Service	Delibera del CdA
01	04	23/12/2025	Revisione completa	Delibera del CdA

	05	23/12/2025	Aggiornamento normativo	Delibera del CdA
--	----	------------	-------------------------	------------------

Indice

1.0. PRESENTAZIONE DI IL SERV S.R.L.	5
1.1. OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO	5
1.2. ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO	5
1.3. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	6
PARTE GENERALE	7
2.0. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	7
2.1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	7
2.2. LA RESPONSABILITÀ TRANSNAZIONALE	7
2.3. FATTISPECIE DI REATO – REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
2.4. TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	10
2.5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	11
3. ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI IL SERV S.R.L.	12
3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA IL SERV CON L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	12
3.2 FINALITÀ SPECIFICHE DEL MODELLO	13
3.3 I DESTINATARI DEL MODELLO	13
3.4 MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	14
3.4.1. RISK ASSESSMENT - PRIMA ADOZIONE DEL MODELLO	14
3.4.2. RISK ASSESSMENT - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	14
3.4.3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI IL SERV	14
3.4.4. LE PROCEDURE DEFINITE DAL MODELLO	15
3.5 L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO	15
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	16
4.2. LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.3. INDIVIDUAZIONE	17
4.4. REVOCA	18
4.5. DECADENZA	18
4.6. SOSPENSIONE	18
4.7 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18

4.8 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA – MODALITÀ DI SEGNALAZIONE E TUTELE (WHISTLEBLOWING)	19
4.9 COMUNICAZIONI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	21
4.10 COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA	21
4.11 BUDGET.....	21
5. LA FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MOG	22
5.1 PREMessa	22
5.2 OBBLIGHI DI COLLABORATORI ESTERNI, FORNITORI E PARTNERS.....	22
6 IL SISTEMA SANZIONATORIO	22
6.1 PREMessa	22
6.2 DEFINIZIONI E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	23
6.3 DESTINATARI E LORO DOVERI.....	24
6.4 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI	24
6.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI	25
6.5.1 DIPENDENTI DIVERSI DAI DIRIGENTI.....	25
6.5.2 DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	26
6.5.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.....	28
6.5.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DI FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI	28
E PARTNER.....	28
7. PARTE SPECIALE	29
7.1 FINALITÀ E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	29
8. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	29
9 PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -	30
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	30
AREE A RISCHIO E PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	43
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	46
10 PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 –	48
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	48
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001.....	55
I REATI SOCIETARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	57
I REATI SOCIETARI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	59
11 PARTE SPECIALE C - REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	61
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	61
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI	64
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.....	65
OBBLIGHI DEI LAVORATORI	67
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001	67
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
12 PARTE SPECIALE D – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 –	71

LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	71
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-NOVIES DEL D. LGS. 231/2001	75
13 PARTE SPECIALE E – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 –	77
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	77
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/2001	87
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	88
14 PARTE SPECIALE F – REATI CONTRO L’AMBIENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001.....	90
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	90
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001	93
REATI AMBIENTALI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	95
15 PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 –.....	98
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	98
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 BIS 1 DEL D. LGS. 231/2001	99
I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	100
16 PARTE SPECIALE H – I REATI IN TEMA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001 –.....	101
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	101
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-DUODECIES E QUIUNQUES DEL D. LGS. 231/2001	105
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	106
17 PARTE SPECIALE I – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	108
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	108
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-OCTIES E OCTIES1 DEL D. LGS. 231/2001	114
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	116
18 PARTE SPECIALE L – I REATI TRIBUTARI.....	118
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	118
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/2001	123
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	125
19 PARTE SPECIALE M – I REATI DI CONTRABBANDO	128
LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	128
LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEXIESDECIES DEL D. LGS. 231/2001	130
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	132

Premessa

1.0. Presentazione di IL SERV S.r.L.

ILSERV S.r.L. (di seguito denominato anche “l’Azienda” o “la Società”) è stata costituita in data 16 novembre 1990 (data inizio attività 7 gennaio 1991), ed insieme alla HARSCO ENVIRONMENTAL SRL sono le due Società italiane del gruppo Harsco.

Principalmente la società si occupa dello studio, della progettazione, della costruzione, della gestione ed esercizio, di opere ed impianti, oltre che dello svolgimento di servizi di natura ausiliaria al ciclo siderurgico per la produzione e la lavorazione di acciaio; maggiori dettagli sono consultabili al paragrafo *Oggetto sociale*, della visura ordinaria.

Ad oggi la Società ha la propria sede legale in Terni, viale Benedetto Brin, 218 e sede amministrativa in viale Benedetto Brin, 196.

La composizione societaria, è, ad oggi, così distribuita:

- 65 % Harsco Environmental srl;
- 35 % Acciai Speciali Terni S.p.A..

La società è soggetta alla direzione e coordinamento della Enviri Corporation con sede in Two Logan Square 100-120 North 18th Street, 17th Floor, a Philadelphia, Pennsylvania (USA)

L’organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega formalmente parte dei suoi poteri a due Amministratori Delegati e ad alcuni Consiglieri.

1.1. Obiettivi del presente documento

Il presente documento illustra i singoli elementi e l’approccio metodologico seguito per la predisposizione del Modello Organizzativo (MOG) adottato dalla Società, alla luce delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001.

Obiettivo primario del modello di organizzazione, gestione e controllo è, attraverso la sua adozione, la prevenzione dei reati presupposto contemplati dal Decreto medesimo.

1.2. Articolazione del documento

Il presente Modello è costituito dalla *Premessa*, da una *Parte Generale*, recante l’inquadramento della tematica e da una *Parte Speciale*, ovvero mirata alla specifica realtà aziendale, oltre che dai seguenti documenti allegati:

Allegato I – Codice di condotta Harsco Corporation;

Allegato II – Flussi informativi verso l’organo di vigilanza;

Allegato III – Elenco reati.

1.3. Modifiche e integrazioni del modello

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, ai sensi del quale il Modello costituisce un atto adottato dall'*organo dirigente* dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione adotta, anche sulla base di indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza, modifiche al Modello e adotta le integrazioni dello stesso, a seguito di:

- Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 231/2001 ed ai reati e illeciti amministrativi;
- Modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

Parte Generale

2.0. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1. Il regime della responsabilità amministrativa prevista a carico delle persone giuridiche

Il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 introduce la responsabilità amministrativa degli enti, intesi come società, associazioni o consorzi, per una serie di reati individuati nel Decreto stesso.

Le condotte tipiche dovranno essere realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti ricoprenti ruoli nella rappresentanza, nell'amministrazione e nella direzione dell'ente stesso o di una sua unità autonoma sotto il punto di vista finanziario e funzionale, nonché da soggetti esercenti, anche di fatto, una funzione di controllo dell'Azienda o da subordinati alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Tale responsabilità non è isolata, ma si aggiunge a quella penale e civile della persona fisica che ha materialmente realizzato la condotta illecita.

È chiaro, quindi, come ai fini della configurazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, le fattispecie devono consumarsi ad opera di soggetti che rivestano all'interno dell'azienda posizioni apicali o da soggetti subordinati all'altrui direzione.

Per l'esclusione della responsabilità dei soggetti posti al vertice dell'azienda è necessaria la realizzazione dei seguenti presupposti:

1. Adozione del Modello Organizzativo precedente alla commissione del reato;
2. Idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati della specie di quello consumato;
3. Affidamento del compito di vigilanza e di controllo sull'applicazione del Modello ad un autonomo organo di vigilanza;
4. Sufficiente attività di controllo e vigilanza da parte del suddetto OdV;
5. Commissione del reato in conseguenza di elusione fraudolenta del Modello Organizzativo.

Nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato da soggetti sottoposti all'altrui direzione, la responsabilità dell'azienda si configura in assenza di adozione ed attuazione del Modello Organizzativo.

La responsabilità prevista dal D. Lgs n. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.2. La responsabilità transnazionale

Relativamente alla responsabilità amministrativa delle aziende, la Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale") ha previsto l'esistenza di quest'ultima in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa.

Con reato transnazionale si individua quella categoria di reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto nell'esecuzione del fatto tipico, un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2.3. Fattispecie di reato – reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs231/01 che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, sono attualmente, quelli di seguito elencati:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01, recentemente modificati dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dalla legge 8 agosto 2024 e, da ultimo, dal decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 80 del giugno 2025;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-*bis*, da ultimo modificati dalla legge 28 giugno 2024 n. 90;
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, come modificati dalla Legge 69/2015, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 e modificato l'art. 24-*ter*, e da ultimo modificati dalla Legge n. 236/2016;
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001, convertito della Legge n. 409/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, e successivamente modificati dal D. Lgs. n. 125/2016;
- v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dall'art. 17 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1, recentemente modificati dalla legge 27 dicembre 2023 n. 206;
- vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, da ultimo modificati dal d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023;
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*, da ultimo modificati dal decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 80 del giugno 2025;
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;
- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinquies*, da ultimo modificati dalla Legge n. 199/2016;
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*;
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies*;

- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* e 648 *ter. 1* c.p., inerenti, rispettivamente, ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla Legge n. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021, che hanno rispettivamente inserito e modificato nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*;
- xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dagli artt. 493-*ter*, 493-*quater*, 512-*bis* e nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640-*ter* c.p. ed introdotti nel D. Lgs. n. 231/01 dal D. Lgs. n. 184/2021 che ha inserito l'art. 25-*octies*.¹, recentemente modificati dal Decreto-legge n. 19/2024 convertito con la Legge n. 56/2024;
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dall'art. 15 della Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*, recentemente modificati dalla Legge 7 ottobre 2024 n.143, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113;
- xv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*;
- xvi) reati aventi carattere transnazionale¹, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge n. 146/2006,
- xvii) reati ambientali, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies*, modificati dal D. Lgs. n. 116/2020 e, recentemente, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- xviii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies*, per come successivamente modificato dalla Legge n. 161/2017, che ha introdotto i commi 1-*bis* e 1-*ter*, da ultimo modificato dal Decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con legge 187 del 9 dicembre 2024;

¹ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- xix) reati di razzismo e xenofobia, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 167/2017 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*terdecies*, come modificati dal D. Lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 3, comma 3-*bis*, della Legge n. 654/1975²;
- xx) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
- xxi) reati tributari, introdotti dalla Legge n. 157/2019, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquesdecies*, da ultimo modificato dal Decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87;
- xxii) reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies* da ultimo modificati dal decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141;
- xxiii) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*), recentemente modificati dalla legge 22 gennaio 2024 n. 6;
- xxiv) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*), inserito dalla legge n. 22 9 marzo 2022.

Per una descrizione dei reati presupposto e delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 in caso di loro commissione si rinvia all'Allegato III del Modello.

2.4. Tipologia di sanzioni applicate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Il legislatore, in conformità del principio di determinatezza della pena, ha previsto delle sanzioni particolarmente afflittive a carico delle società colpevoli.

Trattasi, schematicamente di:

- a) Sanzione pecuniaria. Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a per la realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto.

È determinata dal giudice in sede penale attraverso un sistema basato su «quote». Quest'ultime sono applicate in un numero compreso o uguale tra cento e mille ed il giudice, in via discrezionale ed in applicazione della teoria della finalità preventiva della pena, ne determina il numero preciso. Il passaggio successivo consiste nella moltiplicazione tra il numero delle quote ed il loro valore monetario, stabilito in relazione alle condizioni patrimoniali ed economiche del soggetto.

- b) Sanzione interdittiva. Si aggiunge a quella pecuniaria e si applica per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Può comportare conseguenze dirette nei confronti dell'Azienda, infatti, si traduce nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

² A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604-bis c.p.)

contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Può essere applicata anche solo in via cautelare ed ha un limite temporale minimo di tre mesi e massimo di due anni.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. Abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
2. Abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
3. Abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
4. Abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la Sanzione interdittiva si applicherà solo quella pecuniaria.

c) Confisca. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato.

È sempre disposta, salvo per quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato.

d) Pubblicazione della sentenza. Può essere inflitta una sola volta nella circostanza in cui all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione integrale o per estratto della sentenza e viene effettuata a spese dell'Azienda, in uno o più giornali indicati dal Giudice, nonché mediante affissione nel comune ove la società ha la sede principale.

2.5. Il Modello Organizzativo come esimente della responsabilità dell'ente

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l'"OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'onere della prova permane in capo all'Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l'esistenza del modello garantisce l'esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell'autorità procedente, dell'inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, per come successivamente aggiornate (le “**Linee Guida**”) il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e nel mese di giugno 2021.

Il presente modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle suddette Linee Guida.

3. Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di ILSERV S.r.L.

3.1 Obiettivi perseguiti da ILSERV con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione

ILSERV, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e nello svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto di procedere all'attuazione di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto (di seguito, il “Modello”).

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ILSERV in data 18 Maggio 2015, ed oggetto di successive modifiche, revisioni ed integrazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle date: 30 Novembre 2011 per revisione inserimento normativa ambientale, 29 marzo 2017 revisione completa, 30 marzo 2021 revisione per cessata attività Global Service ed ultima revisione completa in data 05 dicembre 2022

La presente versione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di ILSERV con delibera del 2025 in seguito ad un processo di aggiornamento come di seguito illustrato.

3.2 Finalità specifiche del Modello

Scopo del presente Modello è l'adozione di un sistema strutturato e organico di regole comportamentali e di controllo, che consenta di impedire la commissione, nell'interesse o a vantaggio di ILSERV, delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, le "Aree a Rischio") e la previsione di specifiche regole di controllo per le attività concernenti tali aree, il Modello intende:

- Consentire a ILSERV, grazie ad una attività di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati per i quali il Decreto prevede una responsabilità amministrativa degli Enti;
- Determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto di ILSERV nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo a detta Società, ove essi commettano nell'interesse o a vantaggio di essa i reati contemplati dal Decreto; e ribadire che le condotte costituenti i reati di cui al Decreto sono fortemente condannate da ILSERV, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali a cui ILSERV ispira la propria attività sociale.
- Per il conseguimento delle suddette finalità, ILSERV ha compiuto in primo luogo una attività di "risk assessment" volta ad individuare, all'interno della propria realtà aziendale, le attività a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, ILSERV ha inoltre reputato necessario il compimento delle seguenti attività:
 - Stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti alle Aree a Rischio che consentano una verifica ex post di tali attività;
 - Definire le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
 - Definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad essi assegnate;
 - Attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo; e svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite con il Modello di concerto con la funzione risorse umane che si occuperà della pianificazione della formazione

3.3 I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi etici adottati da ILSERV, tramite apposite clausole contrattuali.

ILSERV provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

3.4 Modalità operative seguite per l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

3.4.1. Risk Assessment - Prima adozione del Modello

Al fine di determinare per quali illeciti penali, tra quelli contemplati dal Decreto, sussistono rischi di commissione nel suo interesse o vantaggio e al fine di individuare le Aree a Rischio esistenti all'interno della propria realtà aziendale, ILSERV ha posto in essere un sistema di Gestione HSEQ secondo le norme ISO 9001:2015 -ISO45001:2018 -ISO-14001:2015 , che si è svolta tramite la partecipazione del management aziendale ad interviste individuali e mediante la compilazione di questionari di auto-valutazione. Certificato da LRQA Group Limited in data 01 settembre 2024

3.4.2. Risk Assessment - Aggiornamento del Modello

Il progressivo ampliamento del novero dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e alcuni cambiamenti nella struttura organizzativa della Società hanno richiesto l'aggiornamento del Modello della Società. Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D. Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guide elaborate sul tema da Confindustria. A tal fine, si è provveduto ad un'attività di riverifica delle attività "sensibili" in passato rilevate, al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse, nonché alla valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto, mediante l'effettuazione di interviste con il coinvolgimento diretto del management aziendale, a verificare l'attualità della mappatura precedentemente effettuata e ad aggiornarla rispetto alle ipotesi di reato prima non contemplate.

Con specifico riferimento ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è stata effettuata un'analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio implementato dalla Società in merito alle principali tematiche trattate dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili di Direzione/Funzione, nonché attraverso l'analisi della documentazione inerente alle misure organizzativo/procedurali caratterizzanti il sistema di gestione della sicurezza.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei predetti reati e degli illeciti amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può dare direttamente realizzazione alla commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione delle medesime condotte.

3.4.3. Le Attività Sensibili di ILSERV

Sulla base delle analisi effettuate e in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, la Società ha assunto la decisione di redigere, aggiornare, adottare e efficacemente attuare il presente Modello con riferimento alle famiglie di reati descritte all'interno delle singole parti speciali.

3.4.4. Le procedure definite dal Modello

Si è quindi proceduto ad effettuare, per le Attività Sensibili richiamate all'interno delle singole parti speciali, la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società e a codificare, ove necessario, in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. n. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società individua e approva le procedure riferibili alle Attività Sensibili del presente Modello e ne assicura la corretta diffusione e applicazione in ambito aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano con le altre linee guida organizzative previste dalle policy interne aziendali e disponibili nella intranet aziendale, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali, in quanto funzionali al Modello, già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

3.5 L'aggiornamento del Codice Etico

Nel corso del processo di aggiornamento del Modello, ILSERV ha provveduto a valutare l'adeguatezza del proprio Codice Etico (allegato I).

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Per una corretta adozione del modello organizzativo ed al fine di ottenere, in caso di necessità, l'applicazione dell'esimente in esso sancita è necessario che l'ente sia dotato di un organismo di vigilanza (OdV).

Quest'ultimo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV è un organismo interno all'ente con funzioni *autonome* ed *indipendenti*, le proprie attività dovranno, altresì, essere improntate ai criteri di *professionalità e continuità di azione*, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

In assenza dei suddetti requisiti l'adozione del modello 231 è da ritenersi vanificata.

Il requisito dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** rispetto ai soggetti controllati garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV stesso ed è diretto ad evitare tutte le possibili interferenze provenienti dagli esponenti di vertice dell'azienda, in particolare dall'organo dirigente.

L'autonomia e l'indipendenza possono essere garantite consentendo all'organo di vigilanza di riportare esclusivamente al Consiglio di Amministrazione (v. allegato III – Flussi informativi verso l'OdV).

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che lo stesso, o alcuno dei suoi componenti, possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Per quanto riguarda il requisito della **professionalità**, comporta, per l'efficace svolgimento delle attività richieste, la necessaria presenza in capo ai soggetti responsabili dei controlli, di competenze e tecniche professionali, quali quelle di campionamento statistico, di analisi e di valutazione dei rischi.

Infine, relativamente alla **continuità di azione**, è necessario che l'organismo di vigilanza si dedichi con continuità allo svolgimento dei controlli, vigilando costantemente sul rispetto del modello, verificando assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso ed assicurando il continuo aggiornamento. Inoltre, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, potrà, altresì, collaborare con risorse interne alla Società o con consulenti esterni.

Tutto quanto appena esposto, al fine di assicurare che non si verifichino falle nel sistema, conseguenti a controlli carenti, suscettibili di inficiare il modello.

Nella prassi, uno dei punti più delicati riguarda la composizione dell'ODV, in quanto al fine di garantire la completa autonomia dello stesso nell'adempimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione procede alla sua nomina. Quest'ultima sarà sottoposta, nella prima riunione utile, all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti. I componenti dell'ODV rimarranno in carica per tre anni, potendo essere rieletti al termine del loro mandato, potranno, altresì, essere revocati per giusta causa o per perdita dei requisiti soggettivi da essi incarnati. L'ultimo atto di nomina è del 24 marzo 2023, in cui il Consiglio di Amministrazione rinnova le cariche per il triennio 2023-2025

Il Consiglio di Amministrazione individuerà ogni triennio le risorse finanziarie a disposizione dell'ODV per l'espletamento delle sue funzioni, riconoscendo ai membri dello stesso un emolumento.

L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione (o l'assemblea dei soci) della Società.

4.2. La nomina dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dei membri dell'OdV è condizionata alla sussistenza di requisiti soggettivi di *onorabilità, integrità e rispettabilità* e di adeguate competenze tecniche in materia di controllo societario.

Ove, nel corso di un mandato, l'OdV o un componente dello stesso venga meno – per dimissioni, revoca o altra causa – il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio alla conseguente sostituzione.

Non possono essere nominati come membri dell'Organismo di Vigilanza, soggetti condannati con sentenza emessa dal Giudice competente, ancorché non irrevocabile o con sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.p., ovvero con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- a) Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) A pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- c) Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- d) Per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- e) Per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
- f) Per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g) Per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- h) Coloro i quali abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- i) Coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

4.3. Individuazione

Applicando i principi citati alla realtà aziendale in questione, e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale, con un numero di membri pari a 3.

L'organismo è composto da un Presidente, eletto dai membri stessi dell'ODV a maggioranza, e da due membri effettivi. L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di una sua specifica segreteria autorizzata a svolgere attività di supporto operativo, nell'ambito della piena autonomia decisionale dello stesso. Lo svolgimento da parte della funzione segretariale di attività operative a supporto dell'Organismo di Vigilanza è regolamentato da apposito mandato o incarico. I compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo

restando l'obbligo da parte della funzione o di altro soggetto esterno eventualmente utilizzato a supporto di riferire all'Organismo di Vigilanza dell'ente. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

La composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono stati scelti tra soggetti che possiedono le capacità specifiche necessarie in relazione alla peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei connessi contenuti professionali.

4.4. Revoca

Nel caso in cui i membri dell'OdV risultino inadempienti rispetto ai compiti conferitogli ed indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla revoca degli stessi.

4.5. Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono decadere dalla loro carica nel momento in cui, venga accertata, da parte del Consiglio di Amministrazione la loro negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei relativi compiti.

I membri dell'OdV possono altresì decadere nel caso in cui:

- Vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- Si accerti che gli stessi abbiano rivestito la qualifica di componenti dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

4.6. Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- L'applicazione di una misura cautelare personale;
- L'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Resta ferma la possibilità che il Consiglio di Amministrazione convochi l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

4.7 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di:

- Verificare, a campione attraverso l'acquisizione di informazioni e di documenti rilevanti e la conduzione di ispezioni, l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda;
- Elaborare ed attuare un programma di controllo, provvedendo alla stesura di un calendario delle relative attività;

- Effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio;
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le accertate violazioni del Modello;
- Promuovere l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari che non osservano le prescrizioni del Modello;
- Verificare l'effettiva idoneità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- Valutare la fondatezza delle segnalazioni di violazioni al Modello che gli pervengono;
- Assicurare il riserbo sull'identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni del Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda;
- Curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche legislative;
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle Aree a Rischio;
- Assicurare adeguati flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- Predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, che adotti modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto comunicante;
- Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello a tutti i livelli della struttura aziendale;
- Valutare periodicamente la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione a cura della Direzione HR;
- Fornire chiarimenti sul significato e su aspetti applicativi delle previsioni contenute nel Modello.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna previa autorizzazione, avrà libero accesso presso tutte le strutture e uffici dell'Azienda e potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, al fine di ottenere ogni informazione o documento che esso ritenga rilevante.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di ogni risorsa interna all'Azienda che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessaria, nonché, ove occorrente, di consulenti esterni per il compimento, sotto la propria responsabilità, delle attività indicate sopra.

4.8 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing)

Per permettere il corretto funzionamento dell'Organismo di vigilanza, i soggetti destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei flussi informativi previsti ed esplicitati in allegato II al presente documento. A tal uopo è stato implementato il seguente indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza: ex_gparodi@harsco.com.

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e, successivamente, con la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti*

la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto.

In particolare, in conformità all’articolo 3 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, possono effettuare le segnalazioni di violazioni i seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti della Società;
- i collaboratori della Società;
- i liberi professionisti o i consulenti che collaborano con la Società;
- i tirocinanti e i volontari, indipendentemente dall’elemento della retribuzione;
- il *management*;
- gli amministratori;
- i componenti degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) della Società;
- le “parti terze” inclusi i lavoratori autonomi ed i soggetti che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori terzi della Società.

In conformità all’articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, gli enti devono implementare il proprio canale di segnalazione, tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 24/2023 del 10 marzo 2023, l’ente deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, ove necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne;
- pubblicare le informazioni relative alle modalità di segnalazione sul proprio sito web.

Inoltre, l’ente deve informare i propri dipendenti:

- della possibilità di effettuare una segnalazione esterna attraverso un apposito canale di segnalazione esterno messo a disposizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”);

- della possibilità di effettuare una divulgazione pubblica della segnalazione al ricorrere di determinate circostanze (i. non è stato dato riscontro alla segnalazione interna effettuata; ii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto).

Devono essere adottate tutte le misure volte a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. A tal proposito, oltre alla previsione di canali di segnalazione alternativi idonei a garantire la riservatezza del segnalante, l'ente vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nello specifico, la Società ha implementato i seguenti canali di segnalazione:

<https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/361275d3-0a1a-e711-8111-000d3ab2feeb>

Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rinvia alla normativa interna a ciò dedicata.

4.9 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari

Periodicamente, ed in ogni caso quando lo ritenga opportuno, l'OdV informa il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale circa l'attuazione del Modello, le violazioni accertate, l'emersione di profili critici e riguardo la necessità di apportare modifiche o di aggiornare il documento stesso.

Infine, ogni anno, l'OdV invia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione illustrativa delle attività svolte, dei risultati delle verifiche effettuate e delle attività da intraprendere nell'anno successivo.

4.10 Collocazione organizzativa

L'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 richiede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, venga affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, si pone quindi in posizione di autonomia e indipendenza rispetto a quest'ultimo. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, e – in ultima istanza – verso l'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre garantiti –in virtù del posizionamento organizzativo – flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza e la Società.

4.11 Budget

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione. Il budget è quantificato dal Consiglio di Amministrazione in sede di prima nomina e successivi rinnovi delle cariche

5. La formazione e comunicazione del MOG

5.1 Premessa

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il compito di promuovere l'attività di formazione dei destinatari del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, l'OdV dovrà predisporre un piano di comunicazione e formazione al fine di rendere edotti tutti i destinatari del MOG, dei suoi principi, nonché delle procedure di comportamento ad esso riferibili.

La comunicazione, avverrà mettendo a disposizione dei destinatari il MOG.

La formazione, l'Azienda dovrà predisporre una specifica attività di formazione circa le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti previsti dal Decreto, le caratteristiche essenziali degli illeciti e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività sarà articolata in riferimento ai ruoli, alle funzioni ed alle responsabilità rivestite dai singoli destinatari, nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa dovrà concretizzarsi, a seconda dei casi, in corsi di formazione e nell'aggiornamento degli stessi.

L'attività di formazione dovrà essere adeguatamente documentata, così come la partecipazione agli incontri formativi dovrà essere formalizzata attraverso il rilascio della sottoscrizione comprovante la presenza.

Per ulteriori dettagli circa l'articolazione del percorso formativo è necessario fare riferimento allo specifico piano di formazione e comunicazione del MOG.

5.2 Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e partners

Nei contratti conclusi da ILSERV con i collaboratori esterni, i fornitori e i *partners* sarà previsto l'obbligo per tali soggetti di non porre in essere condotte in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare la commissione, nell'interesse o a vantaggio di ILSERV, di un reato rilevanti ai sensi del Decreto; tali contratti dovranno inoltre prevedere la violazione di tale obbligo quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ove sia applicabile la legge italiana, o di analoga disposizione – ove esistente – ai sensi della diversa legge applicabile.

6 Il sistema sanzionatorio

6.1 Premessa

La efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D. Lgs. n. 231/2001: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D. Lgs n. 231/2001).

Invero, affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere efficacia esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell'art. 6 comma 2 sopra citato, *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso*.

I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individua in:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'*autonomia*, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), ovvero, la Società è chiamata a sanzionare la violazione indipendente dall'andamento giudizio penale instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- **Idoneità:** il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari (non sarà perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori).

Ciò detto, appare evidente che la commissione di infrazioni comprometterebbe il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento penale.

Come accennato in precedenza, requisito fondamentale afferente le sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- La gravità della violazione;
- La tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

6.2 Definizioni e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi

nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL per l'Industria Metalmeccanica; assicura altresì che sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della l. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori) per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

6.3 Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del MOG stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico (v. allegato I) e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- Nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- Nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- Nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

6.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- L'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- La negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- La rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- La posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;

- Eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario; tra le quali, è annoverata, a titolo esemplificativo, la comminazione di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- Il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

L'iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione sono diversificate sulla base della categoria di appartenenza del soggetto agente.

6.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti

6.5.1 Dipendenti diversi dai dirigenti

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare rientrante nella fattispecie di cui all'art. 6, Sezione 4° Titolo VII del vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, quale ipotesi di illeciti disciplinari stabilite dalla Direzione e portate a conoscenza dei lavoratori.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL.

La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con le funzioni competenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

In relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

I provvedimenti di richiamo verbale e ammonizione scritta si applicano in caso di inosservanze di minor rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di minor rilievo delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle Attività Sensibili o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della multa (non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare) e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni si applicano in caso di inosservanze di maggior rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di maggior rilievo delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle Attività Sensibili, o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

A tal fine rileva anche la recidiva infrabiennale di cui all'art. 8 Sezione Quarta Titolo VII del vigente CCNL.

Tra i comportamenti sanzionati con la multa non superiore a tre ore di retribuzione e con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché la reiterata mancata partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di training relativi al D. Lgs. n. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo rispetto a quelle che precedono e sempre compiute nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e lesive del rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo sempre compiute nell'espletamento delle attività sensibili, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e di gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In particolare, la sanzione si applica nel caso in cui un dipendente abbia, dolosamente e colposamente (solo per la famiglia di reati sulla sicurezza e salute sul lavoro), compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello stesso senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Tale comunicazione diviene superflua allorché la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

6.5.2 Dipendenti con qualifica dirigenziale

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria.

Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno; ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi, dipendono gerarchicamente.

Pertanto, la violazione e/o l'adozione, da parte del personale con qualifica dirigenziale, di condotte sia commissive che omissive non conformi ai principi ed alle regole di comportamento richiamate nel presente Modello ed alle prescrizioni

di cui alle procedure aziendali, comporterà l'esercizio da parte dell'Azienda dell'azione disciplinare, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria, nei casi più gravi.

L'azione e/o il provvedimento saranno commisurati ad una logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, in relazione ai seguenti parametri:

- Livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- Eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
- Intenzionalità del comportamento e relativa gravità, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- Altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

Costituisce illecito disciplinare sia l'omessa vigilanza da parte del dirigente circa la corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente sottoposti, delle regole e delle procedure previste dal Modello e dalle procedure aziendali oltre che la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- Sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- Attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del MOG da parte del dirigente e, quindi, lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest'ultimo sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazioni di maggiore gravità. In particolare, il provvedimento disciplinare adottato nel caso di infrazioni di particolare gravità è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. La sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'irrogazione, a carico della Società, di misure previste dal D. Lgs n. 231/2001 tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello 231, ovvero non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

6.5.3 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.³.

I comportamenti in disprezzo del Modello e delle procedure aziendali da parte degli Amministratori sono comunicati al Consiglio di Amministrazione e possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto immediato del mandato.

In quest'ultima ipotesi la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

In particolare, a seguito della segnalazione della summenzionata violazione, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento condotta dall'OdV.

In caso di violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente Modello o nelle procedure da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invierà tempestivamente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale medesimo; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'OdV, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

6.5.4 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori esterni e partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i fornitori, i consulenti, i collaboratori esterni e partner della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata all'Organismo di Vigilanza dal Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionabili dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che questi ultimi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

³ Art. 2392. **Responsabilità verso la società.**

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

7. Parte speciale

7.1 Finalità e destinatari della parte speciale

In via generale, la parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è indirizzata:

- agli amministratori ed ai dirigenti della Società (soggetti apicali);
- ai dipendenti della Società (soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori ed i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni come sopra definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Il Modello in oggetto è altresì rivolto ai soggetti interni sottoposti ad altrui direzione ed ai soggetti esterni, quali i collaboratori, i consulenti, i fornitori ed i partner. La comunicazione dell'adottabilità del modello avviene attraverso i responsabili di ufficio e di funzione ognuno per le proprie aree di competenza

8. Le fattispecie di reato rilevanti

Da un esame approfondito delle attività svolte e dell'organizzazione aziendale di ILSERV, rileva come le fattispecie di reato astrattamente applicabili all'Azienda, siano riconducibili alle seguenti categorie:

- Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte speciale B – Reati Societari;
- Parte speciale C – Reati in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte speciale D – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte speciale E – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Parte speciale F – Reati in materia ambientale;
- Parte speciale G – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte speciale H – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Parte speciale I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Parte Speciale L- Reati Tributari;
- Parte Speciale M – Reati di contrabbando.

Pertanto, preme porre l'attenzione sulle singole fattispecie attraverso un esame sintetico del loro contenuto, l'individuazione delle norme comportamentali, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e dei protocolli posti a presidio del rischio di commissione del reato.

9 Parte speciale A - Reati contro la Pubblica amministrazione -

Le fattispecie di reato rilevanti

I reati riportati nel presente capitolo, in particolare i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, presuppongono l'instaurazione – diretta e indiretta – di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Corti internazionali, dell'Unione Europea e degli Stati esteri⁴. Il reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto è riportato nel presente capitolo, invece, presuppone l'instaurazione di un rapporto con l'Autorità Giudiziaria. Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Reati in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)⁵

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti auto-nomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina par-lamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ANAC – Autorità nazionale anticorruzione), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Mono-poli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

⁵ Formulazione modificata dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, c.p.)⁶

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter, c.p.)⁷

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione europea.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640, bis c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere quel finanziamento.

La Legge n. 3/2019 ha previsto un aumento di pena qualora il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

⁶ Articolo modificato dal D.L. n. 13/2022 come segue "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

⁷ Articolo modificato dal D.L. n. 13/2022 come segue "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Un trattamento sanzionatorio più rigido è inoltre previsto nell'ipotesi in cui il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000. Tale ipotesi è stata introdotta per effetto del D. Lgs. n. 75/2020, di attuazione della Direttiva (UE) n. 2017/1371.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)⁸

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

Il reato in oggetto punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.

Il bene giuridico tutelato si individua nell'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “altri mezzi fraudolenti” porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Infine, il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, uno dei partecipanti interessati, con mezzi fraudolenti (come la promessa di denaro), convinca o tenti di convincere

⁸ Articolo introdotto dalla L. n. 137/2023

un altro candidato a non prendere parte alla gara menzionata, al fine di ottenere un proprio vantaggio, turbando di fatto il regolare svolgimento della gara.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)⁹

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi da esso derivante.

Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto dal momento che la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, venga consegnata merce differente da quella originariamente pattuita e di valore inferiore.

⁹ Articolo introdotto dalla L. n. 137/2023

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, c.p.)¹⁰

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea.

Per 'artificio' o 'raggiro' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua una autorizzazione amministrativa mediante la falsificazione dei documenti attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p.)¹¹

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

¹⁰ Articolo modificato dalla L. n. 90/2024 e da ultimo dall'art. 11, comma 2, lett. b), D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 come segue "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione 9.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000 11.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma".

¹¹ Articolo modificato dal D.L. n. 13/2022 come segue "La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare o alterare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stato introdotto tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 24 del Decreto anche il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Il reato si configura qualora, attraverso l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano indebitamente conseguiti aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni che siano, totalmente o parzialmente, a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni sono inoltre equiparate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria, nonché le erogazioni poste a carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con riferimento all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 (rubricato Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), la commissione dei reati sopra elencati comporterà la responsabilità dell'ente se commessi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

* * *

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione¹² (art. 25)

CORRUZIONE

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.)

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano indebitamente per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei loro poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322, c.p.. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del PU o dell'IPS.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, c.p.)

Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omissso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322, c.p. (su cui, vedi infra).

Nel reato in esame l'accordo criminoso deve essere funzionale ad un atto contrario ai doveri di ufficio, come far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento favorevole ad una azienda concorrente.

c) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio in relazione al conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

e) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, c.p.) si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

¹² Rubrica modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificata dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU/IPS, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- ingaggio di consulenti indicati dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321, c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320, c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

e) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

In considerazione del fatto che i delitti di corruzione sono fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

g) Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319, c.p. (su cui, vedi retro).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Concussione (art. 317, c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU, abusando della relativa posizione, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU, ossia,

a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, c.p.)

Tale fattispecie anche denominata "concussione per induzione", è stata introdotta recentemente nel codice penale, a seguito dell'emanazione della Legge 190/2012. Si configura allorché il PU o l'IPS, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del PU o IPS, il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del PU/IPS per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due nuove fattispecie di concussione "per costrizione" e "per induzione", le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul contrasto giurisprudenziale formatosi in materia, hanno chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del PU o dell'IPS, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, "si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario".

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)¹³

¹³ Articolo modificato dal D.L. n. 92/2024 come segue "Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri delle Corti internazionali, organi dell'Unione europea, assemblee parlamentari internazionali, organizzazioni internazionali e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

La portata della norma è stata dapprima ampliata dalla Legge n. 3/2019, in seguito dal D. Lgs. n. 74/2020 di attuazione della Direttiva (UE) n. 2017/1371. In particolare, per effetto di questo ultimo provvedimento, le disposizioni di cui agli articoli richiamati in rubrica sono altresì applicabili alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU o un IPS, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un PU o un IPS, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

In particolare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, il reato rileva se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Costituendo il peculato un reato proprio, ossia che può essere commesso solo da soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis)¹⁴

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Il reato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 314, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destinino ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità ed intenzionalmente procurano a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Nella sua struttura, il nuovo art. 314-bis introduce una figura ad hoc di peculato per distrazione e presenta una struttura ibrida che mutua elementi costitutivi in parte dal peculato (art. 314 c.p.) ed in parte dall'abuso d'ufficio abrogato (art. 323 c.p.). Del peculato presenta, sul piano del fatto tipico oggettivo, il medesimo presupposto (lecito) della condotta: il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve già avere, infatti, per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui, oggetto materiale della successiva condotta di indebita destinazione. Dell'abuso d'ufficio (abrogato) presenta più elementi: anzitutto, sul piano oggettivo, a) la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare, così come avveniva sotto l'art. 323 c.p., come modificato nel 2020, con specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità; b) corrispondente è, poi, l'evento del reato: l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, in alternativa all'altrui danno ingiusto. Infine, quanto all'elemento soggettivo, c) è richiesto, come già avveniva nell'abuso d'ufficio, il dolo intenzionale.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, c.p.)¹⁵

Secondo quanto stabilito dall'art. 346-bis c.p. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

¹⁴ Articolo introdotto dalla L. n. 112/2024

¹⁵ Articolo modificato dalla L. 114/2024

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. [...]”.

Con la Legge 6 Novembre 2012, n. 190, l'Italia ha dato seguito agli impegni internazionali assunti con la “Convenzione penale sulla corruzione”, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con Legge 28 Giugno 2012, n. 110 e con la “Convenzione contro la corruzione”, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 (Convenzione di Merida), ratificata con Legge 3 Agosto 2009, n. 116.

In ossequio a tali impegni internazionali, la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 ha introdotto la nuova ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite, che è stata riformata inizialmente dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” e da ultimo dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha decisamente rivisitato la fattispecie.

L'assetto attuale del delitto di traffico di influenze illecite risulta il seguente:

- è figura sussidiaria rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.) e va a punire condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti;

- nella sua formulazione originaria, la condotta tipica si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale, in ciò differenziandosi nettamente dalla disciplina di cui all' art. 346 c.p., in cui il reo millantava credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato. Con la riforma del 2019, che ha abrogato l'art. 346 c.p., si è ritenuto che i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito potessero essere riassunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p. Ciò perché la condotta punita non consisteva, nel regime introdotto nel 2019, solo nello sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all' art. 322 bis. Si è detto, quindi, che i fatti suscettibili fino all'entrata in vigore della novella sotto l' art. 346 c.p. non avevano perso rilevanza penale e potevano essere puniti dall'art. 346-bis c.p.

Nel senso della continuità si era espressa anche la giurisprudenza. A proposito della continuità normativa, si era tuttavia precisato che essa non vi sia tra l'abrogata ipotesi di millantato credito già prevista nell' art. 346, 2 co. c.p., nella condotta dell'agente che riceve o si fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare e quella prevista nell'art. 346-bis c.p. nella parte in cui punisce il faccendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l'agente pubblico si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni; condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del secondo comma dell' art. 346, integra il delitto di cui all' art. 640, 1° co., allorché l'agente, mediante artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altre utilità a colui che vanta rapporti neppure ipotizzabili con il pubblico agente. L'orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte, che ha affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' art. 346, 2 co. c.p., abrogato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge. Le condotte, un tempo integranti gli estremi del reato di cui all' art. 346, 2° co. c.p. (abrogato), potevano, e tuttora possono, configurare gli

estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

La Legge 9 agosto 2024 n. 114 ha modificato sensibilmente la condotta che funge da presupposto alla dazione e/o alla promessa, posto che l'attuale art. 346-bis, 1° co. c.p. usa la formula "utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' art. 322 bis"; quella fino ad allora vigente recitava, invece, "sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' art. 322 bis ...".

Pertanto, come affermato da autorevole dottrina, "le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite)". La Legge 9 agosto 2024, n. 114 comporta così una parziale *abolitio criminis*, relativamente ai fatti commessi vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale e con un incaricato di un pubblico servizio. Se il mediatore asserisce l'esistenza di relazioni, tali fatti possono al più integrare la truffa, se ne ricorrono gli estremi. A ciò si aggiunge che, sempre con riferimento alla condotta di utilizzo, si richiede ora il dolo intenzionale del mediatore.

Il fatto si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica. Nella versione originaria della fattispecie (2012) si prevedeva la dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale per il mediatore o per terzi: la modifica del 2019 ha comportato un'estensione del precetto penale, posto che l'utilità poteva anche prescindere da un valore patrimoniale (ad es. la prestazione sessuale). Tuttavia, la modifica ha quindi comportato sul punto un'*abolitio criminis* parziale.

Il denaro o l'altra utilità economica sono, nel reato base di cui al 1° co., il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all' art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni.

L'art. 346-bis, ult. co. c.p. prevede (già prima dell'intervento del 2024, sebbene allora non all'ult. co.) due ipotesi aggravate, con riferimento alla causa della dazione e/o della promessa, vale a dire il caso in cui il fatto sia commesso "in relazione all'esercizio di attività giudiziarie" ovvero in vista della remunerazione del soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio.

L'art. 346 bis, 2 co. c.p., successivo alla Legge 9 agosto 2024, n. 114 definisce la mediazione illecita come mediazione per indurre il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero uno dei soggetti indicati all'art. 322-bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Prima della Legge 9 agosto 2024 n. 114 era stata principalmente la giurisprudenza ad indicare cosa si dovesse intendere per attività di mediazione. Essa era stata ritenuta elemento imprescindibile della tipicità, in assenza della quale - ad es., quando il pubblico ufficiale corrotto si sia avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore - non è configurabile il reato di traffico di influenze.

In assenza di una disciplina sul lobbying, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente e il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore e il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.

Nella struttura della fattispecie, dunque, non è più essenziale la finalizzazione dell'accordo e, pertanto, della promessa e della dazione, al compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Questa ipotesi è oggi una fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 346-bis, 4° co. c.p., congiuntamente al caso in cui "i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie". Pur tuttavia, in giurisprudenza si è ritenuto, quanto alla condotta di c.d. "raccomandazione", che essa non sia incriminabile dalla norma, in quanto, se un intervento è volto ad ottenere comportamenti contra legem da parte di un pubblico ufficiale, si è già al di fuori dell'ambito delle raccomandazioni innocue, dato che definire mera raccomandazione un intervento prezzolato si pone in contrasto perfino con il significato attribuito normalmente al termine nel linguaggio corrente.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23, D. Lgs. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

* * *

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria è indotto con violenza o minaccia o per il tramite di una offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rispondere alle domande dell'Autorità Giudiziaria, nelle ipotesi in cui gli sia concessa la facoltà di non rispondere, o a rendere false dichiarazioni.

* * *

Aree a rischio e processi sensibili relativi ai reati nei confronti della pubblica amministrazione

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di autorizzazioni / concessioni / licenze;
 - Richiesta erogazione e impiego fondi pubblici per la formazione;
 - Gestione dei Sistemi Informativi;
 - Gestione contenziosi
- Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:
 - Gestione sponsorizzazioni;
 - Gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
 - Gestione iniziative benefiche;
 - Gestione delle spese di rappresentanza e assegnazione benefits.
- Gestione della fiscalità:
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni;
 - Gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in occasione di procedimenti, visite o ispezioni (es. Agenzia Entrate, Guardia di Finanza).
- Gestione del personale:
 - Selezione ed assunzione del personale;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - Predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi ed oneri previdenziali ed assistenziali;
 - Autorizzazione trasferte del personale dipendente;
 - Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, locazioni, etc.)
- Gestione ambientale:
 - Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: (i) prevenzione antincendi; (ii) pronto soccorso; (iii) gestione emergenze;
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza); (ii) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iii) personale (INPS, Ispettori del Lavoro); (iv) sicurezza o qualità dei prodotti (NAS), (v) ambientale (ARPA), (vi) doganale (Agenzia delle dogane), ecc.
 - Individuazione del Responsabile Ambiente, Responsabile Amianto, Consulente ADR e squadra di emergenza ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006;

- Gestione approvvigionamento idrico;
 - Gestione delle risorse ambientali;
 - Gestione della attività inerenti lo scarico idrico;
 - Gestione delle attività inerenti lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee;
 - Gestione delle attività inerenti le immissioni in atmosfera, ivi comprese le attività inerenti la tenuta dei relativi registri;
 - AUA: stato dell'autorizzazione; AIA NON AUA
 - Impatto acustico esterno;
 - Gestione impianti di climatizzazione estiva e invernale;
 - Gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi); ivi comprese le attività inerenti la tenuta dei relativi registri;
 - Raccolta, stoccaggio, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti;
 - Miscelazione di rifiuti pericolosi;
 - Gestione o realizzazione di discarica, gestione delle attività di ristrutturazione di siti; trasporto di rifiuti pericolosi (MUD);
 - Gestione dei rapporti con i fornitori per lo smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le attività di verifica aventi ad oggetto il possesso delle specifiche autorizzazioni/licenze per l'esecuzione dell'attività;
 - Gestione sostanze pericolose.
- Gestione adempimenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
 - Gestione degli atti, le pratiche e le formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari;
 - Individuazione del Datore di Lavoro e la designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008;
 - Adozione delle misure di sicurezza;
 - Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: (i) prevenzione antincendi; (ii) pronto soccorso; (iii) gestione emergenze;
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza); (ii) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iii) personale (INPS, Ispettori del Lavoro); (iv) sicurezza o qualità dei prodotti (NAS), (v) ambientale (ARPA), (vi) doganale (Agenzia delle dogane), ecc.;
 - Gestione acquisti.

I reati contro la Pubblica Amministrazione – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

È fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- Promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- Accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- Promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- Effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- Favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- Promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, la Società ammette la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

È fatto inoltre divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni *no-profit* oppure di valore culturale o sociale.

È, in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

In particolare, è fatto divieto di:

- Produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- Destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- Accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

10 Parte speciale B - Reati Societari ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 –

Le fattispecie di reato rilevanti

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636 e 2637 c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e

amministrativi riguardanti le società commerciali – e da ultimo modificati con D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, trovano espresso accoglimento nell’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.

Le modifiche al falso in bilancio apportate dalla Legge n. 69/15 hanno impattato sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella formulazione precedente l’ambito applicativo delle disposizioni in esame restringeva il novero dei reati societari commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica. Il nuovo testo dell’art. 25-ter ex D. Lgs. n. 231/2001, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto, si limita invece a disporre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile”*, stabilendole l’entità.

Nella nuova formulazione è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di “interesse” della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l’ente e ai criteri di imputazione oggettiva dell’illecito, ritenendo, pertanto, ammissibile la perpetrazione dei reati societari anche da enti che svolgono la loro attività in forma diversa da quella societaria.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La norma ha la finalità di tutelare la veridicità e completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti – tra gli altri, sia il bilancio annuale che quelli infraannuali – e di garantire il corretto esercizio dell’attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell’ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall’Ente.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l’occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta. La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell’eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci. Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte, ad esempio, della Società di Revisione in tema di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l’occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l’integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate¹⁶, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell’obbligo di eseguire il singolo conferimento.

¹⁶ Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”. La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)¹⁷.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.” L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-bis c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben

¹⁷ In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva ex articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-ter, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-*quinquies* c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia. È un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori. Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, c.c.)¹⁸

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)¹⁹

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

* * *

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.)

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha introdotto il reato di *“corruzione tra privati”* (art. 2635 c.c.) nel D. Lgs. n. 231/01.

Successivamente, il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ne ha modificato la struttura ed ha ulteriormente inserito nel catalogo dei reati presupposto la *“istigazione alla corruzione tra privati”* (art. 2635-bis c.c.).

Da ultimo, mediante la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 è stata eliminata da entrambe le fattispecie di reato la condizione di procedibilità della querela della persona offesa.

¹⁸ Articolo modificato dal D.lgs. n. 224/2023 come segue *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative”.

¹⁹ Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del Decreto è solamente quella prevista al terzo comma dell’art. 2635 del Codice Civile.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del Decreto solo nel caso in cui una persona appartenente all’ente attivamente dia, offra o prometta denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, dirigenti, sindaci, liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del “corruttore” e non quello del “corrotto”.

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l’ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l’aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli “*obblighi inerenti al proprio ufficio*”. Questa circostanza sembra confermare che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell’esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Va rilevato che la fattispecie in esame ricorre anche nelle ipotesi in cui la dazione, l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità avvenga “per interposta persona”, ossia tramite un intermediario (agente, consulente, ecc.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli

obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Le attività sensibili ex art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione degli acquisti diretti:
 - Pianificazione acquisti;
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;

- Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
- Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;
 - Gestione resi e reclami.
- Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:
 - Gestione sponsorizzazioni;
 - Gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
 - Gestione iniziative benefiche;
 - Gestione delle spese di rappresentanza e assegnazione benefits.
- Gestione della fiscalità:
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni;
 - Gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in occasione di procedimenti, visite o ispezioni (es. Agenzia Entrate, Guardia di Finanza).
- Gestione amministrativo-contabile:
 - Gestione tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
 - Gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie, etc.);
 - Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;
 - Pianificazione finanziaria;
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità clienti;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
 - Gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;

- Gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo;
- Gestione della governance societaria;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Esecuzione e gestione di operazioni straordinarie e di acquisto/vendita di azioni;
- Gestione del personale:
 - Selezione ed assunzione del personale;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - Predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi ed oneri previdenziali ed assistenziali;
 - Autorizzazione trasferte del personale dipendente;
 - Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, locazioni, etc.).

I reati societari – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- Con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- Illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo e sull'evoluzione della sua attività;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- Acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione e dei Soci;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società;
- Assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare quest'ultimi.

I reati societari – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter del D. Lgs. n.231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile nel documento di Risk Assessment.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

11 Parte speciale C - Reati in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro

Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D. Lgs. n. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso²⁰.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

²⁰ Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose"». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona

Nel proseguo si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«**Datore di lavoro**»: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

«**Dirigente**»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«**Preposto**»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

«**Lavoratore**»: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ;

«**Medico competente**»: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;

«**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

«**Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

«**Addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;

«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

«Sorveglianza sanitaria»: Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

«Valutazione dei rischi»: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«Modello di organizzazione e di gestione»: Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Obblighi del datore di lavoro

L'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:
 - predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve:

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Obblighi dei lavoratori

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

Le attività sensibili ex art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di autorizzazioni / concessioni / licenze;
 - Richiesta erogazione e impiego fondi pubblici per la formazione;
 - Gestione dei Sistemi Informativi;
 - Gestione contenziosi.
- Gestione degli acquisti diretti:

- Pianificazione acquisti;
- Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
- Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;
- Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
- Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;
 - Gestione resi e reclami.
- Gestione del personale:
 - Selezione ed assunzione del personale;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - Predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi ed oneri previdenziali ed assistenziali;
 - Autorizzazione trasferte del personale dipendente;
 - Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, locazioni, etc.)
- Gestione adempimenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
 - Gestione degli atti, le pratiche e le formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari;
 - Individuazione del Datore di Lavoro e la designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008;
 - Adozione delle misure di sicurezza;

- Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: (i) prevenzione antincendi; (ii) pronto soccorso; (iii) gestione emergenze;
- Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza); (ii) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iii) personale (INPS, Ispettori del Lavoro); (iv) sicurezza o qualità dei prodotti (NAS), (v) ambientale (ARPA), (vi) doganale (Agenzia delle dogane), ecc.;
- Gestione acquisti.

Norme generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro (ed eventuali Delegati o Subdelegati), dai Dirigenti, dai Preposti, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Lavoratori, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente che intervengono, a qualsiasi titolo, nei processi descritti al paragrafo precedente e che svolgono le attività a rischio reato.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
4. in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

1. garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
2. garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna dipendenza e nella sede della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
3. garantire ed assicurare la nomina nella sede della Società del medico competente;

4. garantire ed assicurare, con riferimento alla sede della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5. garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008²¹ – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
6. garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

²¹ Ovverossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.

12 Parte speciale D – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 –

Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

I delitti richiamati dall'art. 25 novies, nuova norma inserita nel D. Lgs. n. 231/2001, sono:

- art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3;
- art. 171 bis;
- art. 171 ter;
- art. 171 septies;
- art. 171 octies.

L'articolo 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita: "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, nella tabella seguente, sono elencati gli articoli che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L. 633/1941

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri. Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi

indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941 (Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori)²²

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941 (Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati)²³

“Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una

²² Articolo modificato dalla L. 166/2024

²³ Articolo modificato dalla L. 166/2024

banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 171 ter, L. 633/1941 (Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa)²⁴

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

²⁴ Articolo modificato dalla L. 166/2024

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Art. 171-septies, L. 633/1941 (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)²⁵

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

²⁵ Articolo modificato dalla L. 166/2024

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Art. 171-octies, L. 633/1941

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.

Le attività sensibili ex art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione degli acquisti diretti:
 - Pianificazione acquisti;
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;
 - Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
 - Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento.

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria

condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- Verificare che i propri servizi siano realizzati senza usurpare opere d'ingegno protette;
- Rispettare la normativa vigente che garantisce la tutela dei diritti d'autore.

Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- Di installare sui propri personal computer programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d'uso.

13 Parte speciale E – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 –

Le fattispecie di reato rilevanti

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, denominata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, si sono ampliate le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”), l’art. 24 *bis* rubricato “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”, il quale stabilisce:

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.¹⁸ 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Preliminarmente deve essere osservato che il Legislatore ha previsto due tipologie di reati rilevanti ai fini del Decreto:

a) i reati propriamente informatici;

b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

Con riferimento alla prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/ modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico)

Per 'sistema informatico/telematico' si intende «una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. (Cass. Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067). Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o

"memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente.

ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario, altresì, il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve perseguire nel compiere la condotta delittuosa: es. il fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti la categoria *sub a*).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter del codice penale) 26

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, ecc.) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater del codice penale)²⁷

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

²⁶ Articolo modificato dalla L. n. 90/2024.

²⁷ Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e da ultimo modificato dalla L. n. 90/2024.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. *sniffing* mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies del codice penale)²⁸

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired e wireless.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis del codice penale)²⁹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter del codice penale)³⁰

²⁸ Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e da ultimo modificato dalla L. n. 90/2024.

²⁹ Articolo modificato dalla L. n. 90/2024.

³⁰ Articolo modificato dalla L. n. 90/2024.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater del codice penale)³¹

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)³²

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,

³¹ Articolo modificato dalla L. n. 90/2024.

³² Articolo introdotto dalla L. n. 90/2024.

comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635 quinquies del codice penale)³³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater del codice penale)³⁴

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Estorsione (art. 629, comma 3 del codice penale)³⁵

³³ Articolo modificato dalla L. n. 90/2024.

³⁴ Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e modificato dalla L. n. 90/2024.

³⁵ Articolo aggiunto dalla L. n. 90/2024

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata *sub b)* - i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici -, parimenti possono individuarsi una serie di elementi comuni:

i) definizione di 'documento informatico': qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria).

ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la “fedeltà pubblica”, vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.

iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd 'falsità materiale') ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica).

iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa: negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi).

Documenti informatici (Art. 491 bis del Codice penale)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

Articolo 476 Codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Articolo 477 Codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 478 Codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 479 Codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 480 Codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Con riferimento alle fattispecie sopra indicate, deve, preliminarmente, segnalarsi che i dipendenti della Società non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per la definizione si veda la Parte Speciale A). Di conseguenza i reati di falso in precedenza indicati, sono astrattamente configurabili, ai fini di cui al Decreto, solo nell'ipotesi in cui il dipendente/soggetto riferibile alla Società sia imputato di concorso esterno nei reati eventualmente commessi da coloro i quali dispongono della qualifica soggettiva prima detta.

Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi in cui il dipendente/soggetto riferibile alla Società contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o omissioni all'alterazione/modificazione/contraffazione/formazione/simulazione dei documenti informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli.

Articolo 481 Codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da e 51,00 a e 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Articolo 482 Codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

In via esemplificativa, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Società alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari.

Articolo 483 Codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

A titolo esemplificativo tale fattispecie potrebbe trovare applicazione in nel caso in cui un dipendente della Società in sede di gara d'appalto, dichiara, per via telematica, che la Società ha adempiuto a determinati obblighi di legge al fine di partecipare alla gara stessa.

Articolo 484 Codice penale (Falsità in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a e 309,00.

Articolo 487 Codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 488 Codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Per le modalità esemplificative di questi reati valgano le considerazioni prima espresse con riferimento ai reati commessi dai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.

Articolo 489 Codice penale (Uso di atto falso)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società utilizzi documenti informatici falsi, senza aver concorso a falsificare il documento, per procurare un vantaggio alla Società.

Articolo 490 Codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi in cui, il dipendente della Società acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria.

Articolo 492 Codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 493 Codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Queste fattispecie sono definitorie ai fini della eventuale estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies del Codice penale)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si segnala inoltre che in data 20 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 133/2019 di conversione del Decreto-legge n. 105/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" ed entrato in vigore il 22 settembre 2019. In particolare, il citato provvedimento normativo ha introdotto una serie di misure atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi essenziali per lo Stato.

I destinatari del citato provvedimento sono amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti assolvono a un servizio essenziale e dal cui malfunzionamento può derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica rientreranno, pertanto, soggetti pubblici e privati, operanti in settori quali l'energia e i trasporti, il settore bancario, le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario o le infrastrutture digitali, la cui precisa individuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di conversione in legge del Decreto.

A tutela del piano di difesa cibernetica il citato Decreto ha previsto l'introduzione di un nuovo delitto estendendo, al tempo stesso, anche a tale nuova fattispecie la responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, il nuovo delitto prevede che sia punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti:

- fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza;
- ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal Decreto.

All'ente privato, responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si applica, invece, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, l'effettiva rilevanza dell'estensione della responsabilità da reato degli enti disposta dalla Legge dipenderà da quali soggetti saranno individuati come destinatari della nuova disciplina e che, pertanto, rientreranno nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, la cui istituzione è demandata ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

In data 21 ottobre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 131/2020, il primo dei decreti attuativi del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di seguito, il "Perimetro") introdotto dal Decreto-legge 105/2019.

Scopo del DPCM, entrato in vigore il 5 novembre 2020, è quello di stabilire i parametri con cui sono individuati dalle autorità preposte i soggetti pubblici e privati che rientrano all'interno del Perimetro, i quali svolgono funzioni o prestano servizi essenziali per lo Stato

L'articolo 2 del DPCM identifica così tali soggetti:

- un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti;
- un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, laddove ponga in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività

necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica azionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

Successivamente, all'articolo 3 vengono individuati i settori a cui appartengono i soggetti ricompresi nel Perimetro: a) interno; b) difesa; c) spazio e aerospazio; d) energia; e) telecomunicazioni; f) economia e finanza; g) trasporti; h) servizi digitali; i) tecnologie critiche; l) enti previdenziali/lavoro.

Per l'individuazione e l'elencazione effettiva dei soggetti rientranti nel Perimetro appartenenti ai suddetti settori, l'articolo 4 prevede che tale attività di individuazione venga svolta dalla specifica Amministrazione pubblica competente per singolo settore (individuata al comma 2 dell'articolo 3). In particolare, le amministrazioni a cui è richiesta l'attività di individuazione dei soggetti rientranti nel Perimetro, sono tenute innanzitutto a identificare le funzioni e i servizi essenziali erogati da ciascun soggetto (nel proprio settore di competenza) dipendenti da i) reti ii) sistemi informativi e iii) sistemi informatici la cui interruzione o compromissione possano arrecare pregiudizio alla sicurezza nazionale. Una volta individuati i soggetti, le amministrazioni dovranno anche valutare gli effetti negativi dell'interruzione della funzione o del servizio essenziale e della compromissione, in termini di perdita di disponibilità, integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Il presente reato non è stato considerato ai fini dell'*assessment* che allo stato non appare rilevante per la Società.

Le attività sensibili ex art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di autorizzazioni / concessioni / licenze;
 - Richiesta erogazione e impiego fondi pubblici per la formazione;
 - Gestione dei Sistemi Informativi;
 - Gestione contenziosi
- Gestione dei servizi informativi e dei dati:
 - Gestione degli accessi logici e fisici / sicurezza informatica;
 - Gestione hardware, software e relative licenze d'uso;
 - Utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
 - Gestione della documentazione in formato digitale;
 - Trattamento o trasmissione di dati informatici;
 - Conservazione o diffusione di codici di accesso ad un sistema informatico.

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e con le procedure aziendali, i medesimi hanno il divieto di:

1. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto;
2. accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;
3. cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
4. procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
5. procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
6. intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
7. predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
8. consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
9. manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della Società o di terzi;
10. danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Società o di Soggetti Terzi;
11. connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/dai siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale,

alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);

12. modificare le configurazioni standard di software e hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
13. aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali

14 Parte speciale F – Reati contro l'ambiente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato rilevanti

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (Direttiva 2008/99/CE) ha imposto agli stati membri la previsione di adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 6 della predetta direttiva ha inoltre specificamente previsto, sempre al fine di ulteriormente potenziare la tutela dell'ambiente, che gli stati membri provvedano a introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche nel caso in cui le condotte illecite menzionate nella direttiva siano commesse nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con il D. Lgs. 121/2011 è stata recepita la Direttiva europea n. 2008/99/CE, dando così seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo nel Decreto l'art. 25-*undecies*, da ultimo modificato dalla Legge n. 68/2015.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)³⁶

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Si tratta di un delitto di danno, che si configura nelle ipotesi di compromissione o deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

La fattispecie in esame rispetto alle altre ipotesi di reato ambientale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari (cfr. ad es. art. 137, co. 5 e art. 279, co. 2, t.u.a.) o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione (v. ad es. art. 256 t.u.a.), si colloca ad un livello di offesa all'ambiente superiore.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)³⁷

³⁶ Articolo modificato dalla Legge n. 137/2023

³⁷ Articolo modificato dalla Legge n. 137/2023

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Si tratta di un reato di evento a forma libera che punisce ogni condotta – anche omissiva in caso di sussistenza di una posizione di garanzia – che abbia cagionato un disastro ambientale.

La nozione di disastro si declina diversamente in base ai tre possibili eventi descritti dalla norma. Nelle ipotesi alterazione dell'equilibrio di un ecosistema (nn. 1 e 2), per disastro si intende un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; mentre con riferimento all'offesa alla pubblica incolumità (n. 3), il disastro è ravvisabile in un evento atto a provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Il reato è punito anche se commesso a titolo di colpa ai sensi del seguente art. 452-*quinqies* c.p..

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

La presente disposizione provvede a sanzionare in maniera ridotta le condotte descritte agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. nell'ipotesi in cui siano commesse con colpa.

Inoltre, è disposta un'ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti richiamati deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Per quanto qui rilevante, con riferimento alle condotte descritte agli artt. 452-bis, art. 452-quater, art. 452-sexies, la norma in esame prevede l'applicazione di circostanze aggravanti nelle seguenti ipotesi:

- associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., diretta allo scopo di commettere uno dei citati nuovi reati;
- associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416-bis c.p., finalizzata alla commissione di taluno dei predetti reati ambientali ovvero finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

È stata, inoltre, inserita una aggravante ambientale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui un fatto già previsto come reato sia commesso allo scopo di:

- eseguire uno o più dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica;
- eseguire uno o più tra i delitti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale"; violare ogni altra disposizione di legge a tutela dell'ambiente.

L'aggravante ambientale interviene, inoltre, con un aumento della pena di un terzo, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi comunque la violazione di una o più norme previste dal citato D. Lgs. n. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

(...)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e in ragione dell'attività della Società rilevano, in astratto, le fattispecie penali indicate ai commi 1, 3, 5 e 6.

La disposizione in oggetto contempla una pluralità di autonomi illeciti che si possono realizzare tramite una serie eterogenea di condotte, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che le stesse siano tenute in assenza del presupposto rappresentato da un'autorizzazione, da un'iscrizione o da una comunicazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)

“(…)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(…)”

L'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato dal D. Lgs. 116/2020, contempla una molteplicità di illeciti, sia di natura penale che di natura amministrativa, incentrati in larga misura sulla violazione di taluni adempimenti prescritti dalla legge.

Le attività sensibili ex art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di autorizzazioni / concessioni / licenze;
 - Richiesta erogazione e impiego fondi pubblici per la formazione;
 - Gestione dei Sistemi Informativi;
 - Gestione contenziosi.
- Gestione degli acquisti diretti:
 - Pianificazione acquisti;
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;

- Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;
- Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
- Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;
 - Gestione resi e reclami.
- Gestione ambientale:
 - Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: (i) prevenzione antincendi; (ii) pronto soccorso; (iii) gestione emergenze;
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza); (ii) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (iii) personale (INPS, Ispettori del Lavoro); (iv) sicurezza o qualità dei prodotti (NAS), (v) ambientale (ARPA), (vi) doganale (Agenzia delle dogane), ecc.
 - Individuazione del Responsabile Ambiente, Responsabile Amianto, Consulente ADR e squadra di emergenza ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006;
 - Gestione approvvigionamento idrico;
 - Gestione delle risorse ambientali;
 - Gestione della attività inerenti lo scarico idrico;
 - Gestione delle attività inerenti lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee;
 - Gestione delle attività inerenti le immissioni in atmosfera, ivi comprese le attività inerenti la tenuta dei relativi registri;
 - AUA: stato dell'autorizzazione;
 - Impatto acustico esterno;
 - Gestione impianti di climatizzazione estiva e invernale;
 - Gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi); ivi comprese le attività inerenti la tenuta dei relativi registri;

- Raccolta, stoccaggio, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti;
- Miscelazione di rifiuti pericolosi;
- Gestione o realizzazione di discarica, gestione delle attività di ristrutturazione di siti; trasporto di rifiuti pericolosi (MUD);
- Gestione dei rapporti con i fornitori per lo smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le attività di verifica aventi ad oggetto il possesso delle specifiche autorizzazioni/licenze per l'esecuzione dell'attività;
- Gestione sostanze pericolose.

Reati ambientali – Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate nelle Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
 - effettuare attività che comportino lo scarico di sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione;
 - effettuare attività che comportino lo scarico di acque nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in assenza della prescritta autorizzazione;
 - effettuare attività che comportino lo scarico di acque sul suolo;
 - effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
 - effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con le norme di legge, i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi, la Società si impegna, ove necessario, a:

- individuare i punti di scarico presenti;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;

- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell' autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari;
- rendere accessibili gli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che hanno una rilevanza diretta o indiretta (es. qualificazione delle imprese e comparti qualificati, gestione dei rifiuti senza intermediazione) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti, al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate" che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali).

Nella gestione dei rifiuti, la Società si impegna a:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori a cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie riscontrate nel documento;

- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità al Presidente del Consiglio di Amministrazione (si pensi ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, con cadenza annuale, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie di legge;
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, etc. (es. rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nell'attività di intermediazione dei rifiuti, la Società si impegna a:

- rispettare le indicazioni di cui sopra;
- verificare le autorizzazioni dei fornitori da cui vengano acquistati rifiuti e/o a cui venga assegnato il trasporto, anche verso eventuali clienti, per le operazioni di recupero.

15 Parte speciale G – Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 –

Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge n. 23/2009 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio. Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.

* * *

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

* * *

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in ogni caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisi l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00”.

* * *

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commissibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività “produttive”, purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Da ultimo, nei casi in cui i prodotti siano soggetti, tra le altre cose, a certificazioni di qualità e di conformità, la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate, nonché recanti certificazioni contraffatte, potrebbe integrare il reato in esame.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)³⁸

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Le attività sensibili ex art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;

³⁸ Articolo modificato dalla Legge n. 206/2023

- Gestione resi e reclami.

I delitti contro l'industria e il commercio – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- Verificare che i propri prodotti siano realizzati senza usurpare o violare titoli di proprietà industriale;
- Rispettare la normativa vigente che garantisce la libera concorrenza sul mercato.

Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- Reperire informazioni dalla concorrenza violando il segreto industriale;
- Utilizzare titoli di proprietà altrui per la fabbricazione dei propri prodotti.

16 Parte speciale H – I reati in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 –

Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25-*duodecies* rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale e successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Con riferimento al primo comma, l'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. n. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono:

"1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto".*

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

o dirette al compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Con riferimento al comma 1-ter, l'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 stabilisce inoltre che:

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-quater, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal D.L. n. 138/2011, convertito con modifiche con Legge n. 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi *"in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno"* del lavoratore;
2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque *"utilizza, assume o impiega"* lavoratori, anche laddove tale *"utilizzo, assunzione o impiego"* avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di *"sfruttamento"* del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso *"assume"*), ma, in considerazione dei termini *"utilizza"* e

“impiega”, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l’assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” possano coesistere.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di “sfruttamento” e di approfittamento dello “stato di bisogno” del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull’orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento. L’accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l’approfittamento, da parte dell’autore del reato, dello “stato di bisogno” dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

Le attività sensibili ex art. 25-duodecies e quiunques del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione del personale:
 - Selezione ed assunzione del personale;
 - Gestione amministrativa del personale;

- Gestione note spese del personale;
- Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi ed oneri previdenziali ed assistenziali;
- Autorizzazione trasferte del personale dipendente;
Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, locazioni, etc.)
- Gestione adempimenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
 - Gestione degli atti, le pratiche e le formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari;
 - Individuazione del Datore di Lavoro / designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria;
 - Adozione delle misure di sicurezza;
 - Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: (i) prevenzione antincendi; (ii) pronto soccorso; (iii) gestione emergenze;
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - Gestione acquisti.

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dagli Amministratori, dal Responsabile Risorse Umane, dai dirigenti e dai loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, tutti coloro che svolgono un'attività a rischio reato (di seguito i "Destinatari").

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
4. rispettare il Codice Etico e le prescrizioni di cui al Modello;
5. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;

6. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
7. utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D. Lgs. n. 231/01 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

16 Parte speciale H – I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato rilevanti

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 23, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-octies, successivamente modificato dalla L. n. 186/2014. Il testo delle fattispecie dallo stesso previste è stato da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Inoltre, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre cose, inserito l'art. 25-octies.1 tra le fattispecie di reato presupposto del D. Lgs. n. 231/01 recante "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine "ricevere" sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene

proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto³⁹.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte attività aziendali e a più livelli organizzativi⁴⁰.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato⁴¹.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l’immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l’eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l’attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce

³⁹ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

⁴⁰ Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti.

⁴¹ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori delle vendite e amministrativo-finanziario.

eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;

- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto⁴².

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

⁴² I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Oggetto delle condotte vietate dalla norma sono "il denaro, i beni e le altre utilità". Tali beni devono provenire dalla commissione di un "delitto non colposo".

La norma dettaglia le condotte penalmente rilevanti. Il dettato normativo fa riferimento ai concetti di "impiegare, sostituire e trasferire". In linea generale, il concetto di "impiego" allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza dal reato nel circuito economico; il concetto di "sostituzione" e "trasferimento" sottintendono ulteriori modalità attraverso le quali il reo ostacola l'identificazione della provenienza illecita dei beni. In sostanza, la condotta punita dalla norma si può concretizzare in qualsiasi modalità idonea a generare l'impossibilità o anche soltanto un ritardo nell'identificazione della provenienza illecita del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quei comportamenti che comportino un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità dello stesso o che diano, altresì, luogo ad un'utilizzazione non più personale.

Va precisato che i beni provenienti dall'attività illecita, al fine di realizzare il reato di auto-riciclaggio, devono essere tassativamente conferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Un esempio di realizzazione del reato si potrebbe avere laddove, tramite l'utilizzo di fondi illeciti, l'Ente acquistasse immobili (magazzini, ecc.) destinati all'esercizio della propria attività di *business*.

* * *

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha, tra le altre cose, inserito l'art. 25-*octies*.¹ tra le fattispecie di reato presupposto del D. Lgs. n. 231/01 recante "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

La norma prevede tre autonome e diverse forme di abuso:

- a) l'utilizzo indebito, cioè senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri; con riguardo a tale fattispecie si sottolinea che (i) il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che il soggetto agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare; (ii) l'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore;
- b) la falsificazione o l'alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Occorre inoltre rilevare che tale reato non si configura nel caso in cui un dipendente utilizza una carta di credito aziendale per effettuare spese personali, diverse da quelle consentitegli, posto che, in tal caso, il soggetto agente è titolare della stessa in considerazione del possesso della stessa e del relativo PIN, e ne può disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società (Cass. II, n. 7910/2017).

In dottrina e giurisprudenza si ritiene che i delitti previsti dalla norma in commento si caratterizzano per la plurioffensività in quanto lesivi non solo del patrimonio individuale, ma anche di interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica (cfr. Cass. I, n. 11937/2006; Cass. VI, n. 29821/2012).

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Una specifica modalità di frode informatica è anche quella denominata *phishing*, che consiste in un fenomeno di ingegneria sociale volto al furto d'identità che trae origine dall'invio casuale di messaggi di posta elettronica (e-mail) che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari (tecnica denominata spamming). Sul tema, la Cassazione è intervenuta con riferimento al caso di false comunicazioni, richiedenti con l'inganno la cessione di dati personali, da parte di un sito clone di Poste Italiane. In quest'occasione, la Corte ha affermato il principio secondo il quale «integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto» (C., Sez. II, 24.2.2011).

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)⁴³

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.

⁴³ Articolo introdotto dalla Legge n. 137/2023 e modificato dal D.L. n. 19/2024.

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240 c.p.) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Considerato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Si precisa che il delitto è integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto (cfr. Cass, pen., Sez. II, Sentenza n. 28300 del 28 giugno 2019).

A titolo esemplificativo, integra il reato di cui all'art. 512-bis c.p. la nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima, così come l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo.

Le attività sensibili ex art. 25-octies e octies¹ del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione degli acquisti diretti:
 - Pianificazione acquisti;
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
 - Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;
 - Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
 - Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:

- Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
- Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;
 - Gestione resi e reclami.
- Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:
 - Gestione sponsorizzazioni;
 - Gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
 - Gestione iniziative benefiche;
 - Gestione delle spese di rappresentanza e assegnazione benefits.
- Gestione della fiscalità:
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni;
 - Gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in occasione di procedimenti, visite o ispezioni (es. Agenzia Entrate, Guardia di Finanza).
- Gestione amministrativo-contabile:
 - Gestione tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
 - Gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie, etc.);
 - Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;
 - Pianificazione finanziaria;
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità clienti;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
 - Gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;
 - Gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo;
 - Gestione della governance societaria;
 - Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
 - Esecuzione e gestione di operazioni straordinarie e di acquisto/vendita di azioni;

- Gestione del personale:
 - Selezione ed assunzione del personale;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - Predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi ed oneri previdenziali ed assistenziali;
 - Autorizzazione trasferte del personale dipendente;
 - Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, locazioni, etc.).

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate nelle Parte Speciale.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- rispettare il Codice Etico, le norme di comportamento e le procedure previste anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle riconciliazioni bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della funzione competente;
- effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati ed indipendenti dalle funzioni operative;

- effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*octies* e all'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. n. 231/01;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui *partners* commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

18 Parte speciale I – I reati tributari

Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25-*quiquiesdecies* rubricato "Reati tributari" è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", e da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.

Il testo della norma è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha ampliato il catalogo dei reati ivi previsti. Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*quiquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si riportano nel seguito i reati-presupposto richiamati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.

Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:

- operazioni oggettivamente inesistenti quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle

ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

La norma si apre con una clausola di sussidiarietà, in quanto opera fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta, infatti, punisce il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in tal modo indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono *“le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”* (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte

le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con l’obiettivo di rendere impossibile la verifica dell’amministrazione tributaria.

Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell’ispezione da parte dell’Autorità competente.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma punisce due condotte:

- a) l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- b) l’indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell’Erario.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell'IVA "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti". Il reato si considera commesso nel caso di presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell'utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;
- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Il reato punisce chi:

- a) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- b) non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)⁴⁴

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.

Le attività sensibili ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
 - Richieste di autorizzazioni / concessioni / licenze;
 - Richiesta erogazione e impiego fondi pubblici per la formazione;
 - Gestione dei Sistemi Informativi;
 - Gestione contenziosi
- Gestione degli acquisti diretti:
 - Pianificazione acquisti;

⁴⁴ Articolo modificato dal D.lgs. n. 87/2024

- Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
- Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;
- Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
- Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;
 - Gestione resi e reclami.
- Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:
 - Gestione sponsorizzazioni;
 - Gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi;
 - Gestione iniziative benefiche;
 - Gestione delle spese di rappresentanza e assegnazione benefits.
- Gestione della fiscalità:
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni;
 - Gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in occasione di procedimenti, visite o ispezioni (es. Agenzia Entrate, Guardia di Finanza).
- Gestione amministrativo-contabile:
 - Gestione tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
 - Gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie, etc.);
 - Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;
 - Pianificazione finanziaria;
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità clienti;

- Gestione contabilità fornitori;
- Gestione contabilità cespiti;
- Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
- Gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;
- Gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo;
- Gestione della governance societaria;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Esecuzione e gestione di operazioni straordinarie e di acquisto/vendita di azioni;
- Gestione del personale:
 - Selezione ed assunzione del personale;
 - Gestione amministrativa del personale;
 - Gestione note spese del personale;
 - Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - Predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi ed oneri previdenziali ed assistenziali;
 - Autorizzazione trasferte del personale dipendente;
 - Assegnazione di benefits aziendali (es. auto, utenze, locazioni, etc.).

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate nelle Parte Speciale.

In generale, è fatto espresso obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità, al fine di garantire il corretto e puntuale versamento delle imposte dovute;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale;
- garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale;
- garantire la trasparenza nei rapporti con i fornitori e consulenti nonché un periodico controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, gli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle Autorità competenti.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-quiquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di adempimenti fiscali;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrapprezzo quantitativa) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte indicate;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;

- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte indicate;
- omettere di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione sul valore aggiunto;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti al fine di omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

19 Parte speciale L – I reati di contrabbando

Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001, l'art. 25 *sexiesdecies* "Contrabbando".

In particolare, l'art- 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, così come da ultimo modificato, richiama espressamente i Reati di contrabbando di cui al Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 ("**D. Lgs. n. 141/2024**") nonché i reati in materia di accise previsti dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. "**Testo Unico Accise**" o "**TUA**").

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)".

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del *business* della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

"È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2".

L'art. 78 del D.lgs. n. 141/2024 punisce il soggetto che, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: (i) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; (ii) fa uscire dal territorio doganale di merci unionali.

Le ipotesi configurano un reato di pericolo astratto, poiché la legge presume che la mancata presentazione della dichiarazione doganale sia sufficiente a configurare un rischio per l'ordine e la sicurezza economica e doganale. Non è necessario dimostrare un danno effettivo al patrimonio dello Stato o al sistema di controllo doganale; la semplice omissione della dichiarazione integra l'illecito.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, introducendo nel territorio dello Stato merci non unionali in assenza di dichiarazione doganale, sottraendo, quindi le merci alla vigilanza doganale.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

“Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.

L'art. 79 del D.Lgs. 141/2024 punisce la dichiarazione non veritiera di uno o più degli elementi essenziali richiesti ai fini delle dichiarazioni doganali, con particolare riferimento a (i) qualità, (ii) quantità, (iii) origine, (iv) valore delle merci, nonché (iv) ogni altro elemento che abbia rilevanza per il calcolo dei diritti doganali (ad es. il codice tariffario). 258

Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto è richiesto che vi sia una difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'autorità doganale.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, quando l'importatore, dichiarando un valore della merce inferiore al reale, riduce la base imponibile e paga diritti doganali inferiori a quelli dovuti.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024)

“È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile”.*

L'art. 80 del D.Lgs. n. 141/2024 disciplina un reato proprio che può essere commesso da: (i) il comandante di un aeromobile; o (ii) il capitano di una nave.

Il co. 1 punisce, in particolare, le violazioni poste in essere dai soggetti di cui sopra che si sostanziano in: (i) sbarco, imbarco o trasbordo di merce non unionale omettendo di presentare detta merce all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, eludendo il controllo doganale; (ii) mancanza, a bordo della nave o dell'aeromobile, delle merci indicate nel manifesto o nei documenti doganali; (iii) trasporto di merci non unionali senza documentazione.

Il co. 2 punisce, invece, (i) il capitano di una nave che rasenta le sponde nazionali o si mette in comunicazione con il territorio dello Stato trasportando merci non unionali, avvicinandosi alle coste, gettando l'ancora o effettuando

manovre tali da facilitare lo sbarco o l'imbarco delle merci in violazione del divieto di approdo e di sosta delle navi; (ii) il comandante di un aeromobile che atterra fuori da un aeroporto doganale, omettendo di notificare l'atterraggio alle autorità competenti entro il giorno successivo, con la conseguenza che sia il carico sia l'aeromobile stesso sono considerati introdotti in contrabbando.

Il reato in oggetto potrebbe essere realizzato a titolo di concorso, ad esempio, stipulando un accordo per lo sbarco, l'imbarco o trasbordo di merci non unionali nel territorio dello Stato senza verificare la previa presentazione dei documenti doganali all'ufficio doganale competente.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024)

“Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

L'art. 81 del D.Lgs. n. 141/2024 disciplina un reato comune che può essere commesso da “chiunque” abbia la disponibilità di merci non unionali importate in regime di franchigia o riduzione dei diritti di confine.

Il reato si configura nel momento in cui l'agente attribuisce una destinazione o un uso differente rispetto a quello per cui le merci non unionali sono state importate con agevolazioni (franchigia o riduzione). Questa condotta è punita poiché, modificando la destinazione, l'agente si sottrae agli obblighi doganali, evitando di pagare i diritti di confine dovuti in base alla destinazione dichiarata.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

“Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

“Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artifiziose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

Le attività sensibili ex art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito, la Società valuta come “sensibili” le attività poste in essere nelle seguenti aree/processi:

- Gestione degli acquisti diretti:
 - Pianificazione acquisti;

- Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
- Negoziazione e stipula dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi;
- Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
- Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni;
- Gestione degli acquisti di beni/opere oggetto di proprietà intellettuale/ diritto di autore;
- Gestione dei rapporti con le Dogane, degli adempimenti doganali e delle attività di import/export dei beni della Società.
- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - Gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - Gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - Accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali
 - Selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - Definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - Gestione degli ordini di vendita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - Gestione del credito verso i clienti;
 - Gestione resi e reclami.
- Gestione della fiscalità:
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale;
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette;
 - Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni;
 - Gestione dei rapporti con le Autorità fiscali in occasione di procedimenti, visite o ispezioni (es. Agenzia Entrate, Guardia di Finanza).
- Gestione amministrativo-contabile:
 - Gestione tesoreria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa);
 - Gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie, etc.);
 - Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;
 - Pianificazione finanziaria;
 - Gestione della contabilità generale;
 - Gestione contabilità clienti;
 - Gestione contabilità fornitori;
 - Gestione contabilità cespiti;
 - Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società;
 - Gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;

- Gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo;
- Gestione della governance societaria;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- Esecuzione e gestione di operazioni straordinarie e di acquisto/vendita di azioni.

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili identificate nelle Parte Speciale.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
2. rispettare le policy, procedure, le linee guida e i protocolli interni e di Gruppo che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
3. individuare dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali verificando il corretto possesso delle autorizzazioni/certificazioni per svolgere l'attività, anche in rappresentanza della Società;
4. gestire le attività di inventario di modo che si possa tracciare qualsiasi movimento e procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
5. verificare che siano rispettate le formalità documentali di carattere doganale sia in ordine al valore dei dazi doganali che delle accise che dell'IVA sulle importazioni;
6. verificare l'effettiva corrispondenza della consistenza delle merci oggetto di importazione e/o esportazione rispetto alla documentazione comprovante sia in termini di tipologia della merce che di quantità;
7. verificare che il sistema di logistica consenta di poter distinguere l'ubicazione delle merci unionali da quelle non unionali;
8. verificare che sia gestita periodicamente un'attività di inventario di modo che si possa procedere ad eventuali verifiche e rettifiche contabili;
9. verificare periodicamente l'eventuale sussistenza di registrazioni errate o incomplete nel sistema contabile;
10. verificare la correttezza e congruenza delle dichiarazioni doganali, anche ove gestite da terzi spedizionieri;
11. verificare che siano rispettate le procedure interne stabilite dalla Società per la gestione delle unità di carico e per le attività di magazzino, ed effettuare delle verifiche a campione con cadenza regolare;
12. verificare l'integrità dei sigilli delle merci in entrata o che non vi siano ipotesi di manomissione di sigilli e in tali casi allertare immediatamente il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-sexiesdecies del Decreto;
2. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e del Codice Etico;
3. porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di diritto d'autore;
4. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.